

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2016.126+RP.2016.31

Sentenza del 6 settembre 2016

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione estradizionale presso il Carcere “La
Stampa”, rappresentato dall'avv. Stefano Genetelli,
Ricorrente

contro

**UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,**

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Turchia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Fatti:

- A.** Il 15 gennaio 2016 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia per l'esecuzione di una pena di 7 anni e 6 mesi per tentativo di omicidio. L'estradizione è stata decisa "con riserva della decisione del Tribunale penale federale in merito ad un'eventuale motivazione politica o discriminatoria della richiesta di estradizione turca" e "su riserva della decisione definitiva di rigetto della domanda di asilo" (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.27 del 22 marzo 2016). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico.
- B.** Il 17 febbraio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF (v. sentenza RR.2016.27).
- C.** Con decisione del 3 marzo 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo presentata da A., trasmettendo il medesimo giorno l'incarto al TPF. Non impugnata, tale decisione è cresciuta in giudicato il 4 aprile 2016 (v. atto A36/2 incarto SEM).
- D.** Con sentenza del 22 marzo 2016 questa Corte ha respinto l'obiezione di reato politico, accolto il ricorso e rinviato la causa all'autorità precedente affinché statuisse nuovamente esprimendosi anche su quanto sarebbe accaduto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita da A., se necessario interpellando le autorità turche e/o facendo esaminare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il predetto riconduce a presunte torture.
- E.** Il 27 maggio 2016 A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF avverso "il mancato rispetto da parte dell'UFG dell'obbligo di celerità nell'ambito della procedura estradizione con la Turchia che lo riguarda", chiedendo che sia fatto ordine all'UFG di dar seguito con sollecitudine, senza ulteriori ritardi, a quanto indicato nel punto 3 del dispositivo della sentenza del 22 marzo 2016 della predetta autorità.
- F.** Il 24 giugno 2016 questa Corte ha respinto il ricorso (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.96 del 24 giugno 2016).

- G. Il 24 giugno 2016 l'UFG, dopo avere ordinato alcuni accertamenti medici sulle presunte torture subite dall'estraddando, ha emanato una nuova decisione mediante la quale ha concesso l'estraddizione di A. alla Turchia per gli stessi fatti di cui sopra alla lettera A (v. act. 1.1).
- H. Il 13 luglio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, chiedendo l'annullamento della stessa, l'immediata sua scarcerazione nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Genetelli (v. act. 1).
- I. Con scritto del 21 luglio 2016, questa Corte ha richiamato nuovamente dalla SEM l'incarto concernente la procedura d'asilo (v. act. 4), ricevendolo il 28 luglio seguente (v. act. 6).
- J. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG, con risposta del 28 luglio 2016, ha proposto di respingerlo (v. act. 5).
- K. Con replica del 3 agosto 2016, trasmessa all'UFG per conoscenza, il ricorrente si è riconfermato nelle sue conclusioni (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

- 1.
- 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estraddizione.
- 1.2 L'estraddizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estraddizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale

del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ottobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

- 1.3** Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
- 1.4** La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
- 2.** La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima le condizioni dell'extradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e riferimenti citati).
- 3.** In applicazione dell'art. 55a AIMP, questa Corte decide sull'extradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo.
- 4.** Il ricorrente sostiene che la decisione d'extradizione sia da annullare in quanto il procedimento penale in Turchia, sfociato nella sua condanna, non avrebbe rispettato i principi procedurali fissati dalla CEDU, segnatamente il divieto di tortura. A suo dire, gli atti di tortura subiti avrebbero trovato conferma nei rapporti redatti dai medici che lo hanno visitato di recente. In sede di replica egli ha aggiunto che alla luce del tentato colpo di stato in Turchia del 16 luglio 2016 e della scelta dello Stato turco di sospendere l'applicazione della CEDU non sarebbero date le condizioni per ritenere che la Turchia rispetterà le garanzie fornite alla Svizzera il 15 dicembre 2015, segnatamente

quelle relative alle condizioni di detenzione e ai trattamenti del ricorrente una volta estradato.

4.1

4.1.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; R. ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, pag. 704 n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 702 n. 683 e giurisprudenza citata).

4.1.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale

federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinvio in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

4.1.3 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie (v. anche A. CHARRIÈRE, *Extradition et garanties diplomatiques*, in: *AJP/PJA* 2016, pag. 882). Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto, in particolare i Paesi occidentali, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, il che renderebbe di fatto impraticabile un'efficace politica di contrasto internazionale alla criminalità e quindi l'adempimento di un preciso impegno che la Confederazione si è assunta nei numerosi trattati conclusi in questo ambito. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame (v. CHARRIÈRE, *op. cit.*, pag. 881). È innanzitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).

4.2 Nella sua sentenza del 22 marzo 2016, questa Corte aveva evidenziato una grave violazione del diritto di essere sentito dell'estraddando, nella misura in cui l'UFG, nella sua decisione di estradizione, non aveva preso posizione

sulle presunte torture subite dal predetto. Non potendo sanare una tale violazione, l'autorità giudicante ha accolto il gravame e rinviato la causa all'UFG affinché si esprimesse su quanto sarebbe accaduto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita da A., se necessario interpellando le autorità turche e/o facendo esaminare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il ricorrente riconduce alle presunte torture (v. RR.2016.27 consid. 7.3).

- 4.3** Orbene, a prescindere dalla problematica in questione, va preso atto che nuovi fatti importanti sono intervenuti in Turchia posteriormente alla decisione di estradizione qui impugnata. Il fallito golpe militare messo in atto da una parte delle forze armate turche il 15 luglio 2016 per rovesciare il presidente Erdogan e prendere il potere nel Paese ha, tra le altre cose, portato le autorità turche ad invocare una sospensione della CEDU in virtù dell'art. 15 della stessa (sull'attuale situazione in Turchia si veda ad es. www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/turkey/ nonché Report on the illegalities in the criminal investigation regarding judges and prosecutors in Turkey, pag. 10 e Aktuelle Situation der Justiz in der Türkei, Interview mit STEPHAN GASS und THOMAS STADELMANN, pag. 5 e seg., entrambi in Justice – Justiz – Giustizia 2016/3). Si tratta di una misura che tocca nella loro essenza gli stessi oneri concretamente assunti dalla Turchia il 15 dicembre 2015, motivo per cui, vista la *clausula rebus sic stantibus*, la Confederazione svizzera è pienamente legittimata a rivalutare se nel complesso gli oneri in questione sono ancora sufficienti per contrastare il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani o comunque per minimizzarlo ai sensi della predetta giurisprudenza sulle garanzie diplomatiche. Nella sua risposta del 28 luglio 2016 l'UFG, pur confermando la sua decisione di estradizione, ha affermato, conscio che tali fatti richiamaivano una nuova valutazione della situazione del rispetto dei diritti umani in Turchia, che “se la decisione di estradizione dovesse crescere in giudicato e diventare esecutoria, e se in questo momento la situazione in Turchia, soprattutto in relazione all'applicazione della CEDU, dovesse rimettere in discussione l'esecuzione dell'extradizione, [...] si riserverà il diritto di sospendere l'esecuzione dell'extradizione e procederà ad una rivalutazione della situazione in collaborazione il DFAE” (v. act. 5 pag. 6). Di fatto però questo modo di procedere esclude qualsiasi forma di controllo giudiziario della decisione dell'UFG in capo alla concreta situazione in Turchia al momento dell'esecuzione dell'extradizione. Ora, visti gli importanti accadimenti in Turchia, questa Corte ritiene che il gravame dell'extradando vada accolto e la causa rimandata all'UFG affinché approfondisca e rivaluti, con la collaborazione del DFAE, l'attuale situazione in Turchia e decida nuovamente sull'extradizione, analisi che dovrà soprattutto appurare l'esistenza o meno di elementi che potrebbero modificare la posizione della Turchia nella tripartizione di cui sopra (v. consid. 4.1.3), ricordato che al Paese in questione, almeno sino al fallito colpo di Stato, non venivano di regola richieste garanzie diplomatiche tese ad assicurare un trattamento conforme ai diritti

umani delle persone perseguite, se non nei casi delicati con retroscena di natura politica o comunque problematici (v. sentenze del Tribunale federale 1C_356/2014 del 3 settembre 2014, consid. 2.2.2; 1A.215/2000 del 16 ottobre 2000, consid. 6b-c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.10 del 3 marzo 2016, consid. 4.3 e giurisprudenza citata).

- 4.4** In attesa di tale decisione la detenzione estradizionale va confermata, perché alla luce delle considerazioni sviluppate da questa Corte nella sua sentenza del 22 marzo 2016 sui requisiti estradizionali in senso stretto, dell'assenza di elementi per ritenere violato l'art. 15 della Convenzione contro la tortura (RS 0.105; riservate comunque le eventuali conseguenze giusta gli art. 12 e 14) e del fatto che la pena a cui il ricorrente è stato condannato è comunque molto superiore all'attuale periodo di detenzione estradizionale, non vi sono per il momento ragioni per ordinare una sua scarcerazione (v. anche TPF 2008 56 consid. 3.3). La relativa domanda del ricorrente va quindi respinta.

- 5.** Il ricorrente domanda la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Genetelli (v. act. 1 incarto RP.2016.7).

- 5.1** La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).

- 5.2** In concreto, la presente autorità ha già avuto modo di chinarsi sulle condizioni economiche del ricorrente nell'ambito della procedura relativa alla detenzione estradizionale (v. RH.2015.28 consid. 8.2). In quell'occasione, la Corte ha tenuto conto della precaria situazione finanziaria del predetto nella fissazione della tassa di giustizia, respingendo tuttavia il gratuito patrocinio in quanto il gravame, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di detenzione estradizionale e della totale assenza di legami dell'estradando con la Svizzera, appariva sin dal principio privo di probabilità di successo. Ora, confermata l'indigenza del ricorrente e visto l'accoglimento del gravame avverso la decisione di estradizione, la domanda di assistenza giudiziaria va accolta, come pure la richiesta di nominare l'avv. Stefano Genetelli quale difensore d'ufficio nell'ambito della presente procedura.
- 5.3** L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente procedura, un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- (IVA inclusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al difensore d'ufficio avv. Stefano Genetelli, Lugano.
- 5.4** Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e la decisione di estradizione è annullata. La causa è rinviata all'autorità precedente affinché statuisca nuovamente procedendo conformemente al consid. 4.3.
2. La domanda di scarcerazione è respinta.
3. Non vengono prelevate spese.
4. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è accolta.
5. L'avv. Stefano Genetelli è designato difensore d'ufficio del ricorrente per la presente procedura.
6. All'avv. Stefano Genetelli è concessa una retribuzione di fr. 3'000.-- (IVA inclusa) per la presente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale retribuzione al difensore d'ufficio.

Bellinzona, 6 settembre 2016

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Stefano Genetelli
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).